CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALL' USO TEMPORANEO DELLA EX STRUTTURA BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A SERVIZIO ESCLUSIVO DEL CENTRO NATATORIO

PREMESSO che:

- il Comune di Pogliano Milanese ha espresso la volontà di concedere l'area antistante il bar presso il Centro Sportivo Comunale, in Via C. Chiesa, alla Soc. Futura P.M. S.r.l., già gestore del Centro per l'Acquaticità Estiva (Convenzione del 15/01/2013) e ad uso esclusivo della relativa utenza:
- con delibera di Giunta Comunale n....., esecutiva, sono stati approvati gli elementi essenziali della convenzione per la concessione in uso dell'area antistante il bar presso il Centro Sportivo Comunale in Via C. Chiesa finalizzata al successivo svolgimento del servizio;
- con la stessa delibera è stato dato mandato alla Responsabile dell'Area Socio Culturale, dott.ssa Paola Barbieri, di sottoscrivere l'accordo della concessione della gestione del bar presso il Centro Sportivo Comunale in Via C. Chiesa;

Ciò premesso, le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO

ARTICOLO 1- Oggetto

Il Comune di Pogliano Milanese affida in concessione alla Soc. Futura P.M. S.r.l. che accetta l'area coperta antistante la struttura bar esistente presso il Centro Sportivo Comunale in Via C. Chiesa, come evidenziato nella planimetria allegata (lettera A).

L'amministrazione comunale, per tutto il periodo della concessione, concede in uso oltre l'area coperta, anche i servizi igienici ubicati nel blocco spogliatoi tennis, nonché l'area antistante, come evidenziato nella planimetria allegata (lettera B) .

La Società Futura P.M. s.r.l. utilizzerà la struttura temporanea di chiusura del portico esistente, da essa realizzata lo scorso giugno 2014 (come da progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 22.05.2014).

L'attività sarà svolta ad esclusivo servizio dei frequentatori del centro per l'Acquaticità Estiva.

Per il periodo di validità del contratto verrà rilasciata al gestore autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Alla scadenza della presente convenzione, l'autorizzazione di cui sopra rientrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione senza riconoscimento di alcun diritto di avviamento.

ARTICOLO 2 - Durata

La gestione avrà inizio il giorno 01.06.2015 ed avrà la durata di mesi 4, venendo così a cessare il giorno 30.09.20145. Il contratto non è rinnovabile.

ARTICOLO 3 - Canone di concessione e cauzione definitiva

Il canone è stabilito in € 4.000,00.-, I.V.A. di legge esclusa.

Il canone dovrà essere versato entro il 15.09.2015.

ARTICOLO 4 - Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni

Sono a carico del concessionario gli interventi di piccola manutenzione. Le riparazioni di piccola manutenzione sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, oltre alla manutenzione ordinaria dell'area antistante il bar comprensiva dell'area verde.

ARTICOLO 5 - Spese

Le spese relative alle utenze che fanno capo ai locali dati in concessione (luce, acqua, riscaldamento, telefono), se attivate, saranno sostenute dal concessionario, comprese le spese di volturazione.

ARTICOLO 6 - Obblighi del gestore (Concessione in caso d'uso)

La gestione è svolta direttamente o mediante affidamento a terzi. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario deve comunicarlo all'Amministrazione Comunale e trasmettere copia del contratto di sub concessione.

La conduzione, sia in forma diretta che indiretta, deve essere svolta con diligenza e professionalità e dovrà provvedere alla vigilanza e sorveglianza dell'area circostante il Bar del Centro Sportivo, come meglio individuato nella planimetria allegata.

Il concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande che rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione concedente senza alcun onere per la stessa né riconoscimento di alcun diritto di avviamento.

Il gestore prima dell'inizio dell'attività, dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione comunale da eventuali danni su cose e persone derivanti dall'attività svolta

ARTICOLO 7 - Conduzione del bar

L'esercizio del bar è subordinato al possesso del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società:

- dei requisiti morali e professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003 ss.mm.ii., nonché al rilascio dell'apposita autorizzazione di pubblico esercizio ed all' osservanza di tutte le norme di carattere fiscale e sanitario disciplinanti la materia;
- dei requisiti di idoneità generale.

In caso di impossibilità temporanea per malattia, motivi familiari o ferie, il gestore dovrà farsi sostituire da terzi aventi i requisiti previsti dalla legge solo per il periodo strettamente necessario inerente l'assenza e previo accordo e autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al termine della Concessione, sia per naturale scadenza del contratto che per altra causa che ne dovesse comportare l'anticipata risoluzione, le suddette autorizzazioni verranno consegnate al Comune.

E' vietato al gestore del bar di apportare modificazioni allo stato dei locali concessi in gestione senza l'Autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale; è invece consentito di introdurre nei locali arredi, mobili, o effettuare migliorie o abbellimenti.

Al termine della gestione il concessionario potrà asportare gli arredi mobili di sua proprietà mentre dovrà lasciare nelle disponibilità dell'Amministrazione gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili.

Resta fermo che quanto verrà realizzato, previo detto consenso, diverrà di proprietà del Comune di Pogliano Milanese, senza diritto ad alcun compenso nemmeno in occasione della scadenza della presente concessione. Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà il diritto di richiedere il ripristino a spese del gestore, nonché il risarcimento dei danni. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione definitiva che, se utilizzata parzialmente, dovrà essere reintegrata nell'importo originario.

Non è consentito Introdurre e/o detenere animali di alcun genere all'interno del locale (compresi acquari e simili).

Nella conduzione dell'esercizio si dovranno scrupolosamente ed inderogabilmente osservare le norme di legge disciplinanti la gestione dei locali di pubblico esercizio vigenti in materia.

E' fatto divieto di effettuare giochi d'azzardo.

Il concessionario dovrà rispettare per il bar gli orari disposti per gli esercizi pubblici e comunque gli orari di apertura del Centro per l'Acquaticità Estiva "Oplà". Eventuali deroghe a tali orari dovranno sempre essere richieste all'Amministrazione Comunale che potrà rilasciare relativa autorizzazione.

Il giorno di chiusura del bar deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

Il relativo listino prezzi sarà esposto con apposita tabella ed in luogo ben visibile.

Al concessionario è vietato espletare nei locali del bar qualsiasi attività che non sia attinente il servizio in questione, salvo quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - Vigilanza, sorveglianza, apertura e chiusura del centro

Il concessionario deve provvedere alla vigilanza e sorveglianza del bar e della zona antistante oggetto della convenzione.

Deve segnalare all'Amministrazione comunale la necessità di provvedere alla riparazione e sostituzione delle attrezzature se necessario.

Il bar dovrà essere aperto durante l'orario di utilizzo del Centro per l'Acquaticità Estiva "Oplà".

ARTICOLO 9 - Pulizia del Centro Sportivo

Il gestore del bar dovrà provvedere alla pulizia dei locali bar e dell'area assegnata.

La pulizia consiste nel mantenere costantemente pulite dai rifiuti, carte ed altro, l'area assegnata e gli accessi pedonali.

ARTICOLO 10 - Responsabilità del Gestore del bar

Il gestore del bar è responsabile a qualsiasi effetto di eventuali danni a persone o a cose che possano derivare dalla gestione del bar.

ARTICOLO 11 - Proventi e spese della gestione del bar

I proventi e le spese della gestione del bar resteranno interamente al gestore che dovrà provvedere, a tutti gli adempimenti fiscali (versamenti, denunce e tenuta libri contabili) e agli oneri derivanti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 12 - Diritti ed obblighi del concedente.

A seguito della sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Pogliano Milanese rilascerà, per il periodo di validità della stessa, autorizzazione amministrativa per la somministrazione alimenti e bevande a favore del concessionario. Addivenendosi, in qualsiasi momento, alla risoluzione della presente convenzione ovvero al recesso di una delle parti così come disciplinato all' articolo 18, la citata autorizzazione tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Pogliano Milanese si riserva il diritto insindacabile, in caso di gravi inadempienze da parte del gestore, di risolvere, in qualsiasi momento, e, comunque, previa contestazione scritta, la presente convenzione incamerando automaticamente la cauzione depositata all'atto della stipula del contratto a garanzia degli obblighi assunti con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 14 - Rispetto della normativa sulla privacy

Il gestore del bar, preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati in possesso del Comune di Pogliano Milanese per le finalità inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti connessi.

ARTICOLO 15 - Disposizioni finali

Il Tribunale di Milano è competente per tutte le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice. Sono applicabili gli artt. 239 e 240 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Pogliano Milanese, lì 29.05.2015	
Per il Comune di Pogliano Milanese	Il Concessionario